

# STATUTO

TESTO approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci in data 27.04.2022

## TITOLO I

### COSTITUZIONE

---

#### ARTICOLO 1

##### DENOMINAZIONE - SEDE

1. È costituita, una società cooperativa per azioni denominata "CONFIDARE S.C.p.A." con sede legale e direzione generale nel Comune di Torino ed operatività estesa all'intero territorio nazionale.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha competenza ad istituire e sopprimere filiali, sedi secondarie, agenzie sportelli e recapiti, in Italia e all'estero, mentre la competenza a spostare altrove la sede legale rientra nel potere esclusivo dell'Assemblea dei soci.

---

#### ARTICOLO 2

##### DURATA

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).
2. La durata potrà essere prorogata, o la Società anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.
3. In deroga all'art. 2437, comma 2, lett. a), Cod. Civ., l'eventuale proroga della durata non costituisce causa di recesso per i soci.

## TITOLO II

### SCOPO E OGGETTO

#### ARTICOLO 3

##### SCOPO

1. La Società svolge la propria attività, a favore dei soci, secondo il principio della mutualità prevalente e senza fini di lucro.
2. Scopo della Società è favorire e promuovere l'operatività, lo sviluppo ed il consolidamento delle attività economiche dei propri soci, favorendo l'accesso al credito e prestando l'assistenza necessaria e propedeutica al raggiungimento di tale fine.

#### ARTICOLO 4

##### OGGETTO

1. La Società, per il raggiungimento del suo scopo mutualistico, ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi e/o strumentali nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.
2. La Società è iscritta nell'albo di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB) e, pertanto, svolge, in misura prevalente nei confronti delle imprese socie, l'attività di garanzia collettiva dei fidi nonché le seguenti attività:

- a) prestazione di garanzie a favore dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato, con la finalità di rimborso delle imposte a favore delle imprese socie;
- b) gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Testo Unico Bancario (TUB), di fondi pubblici di agevolazione;
- c) stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del Testo Unico Bancario (TUB), di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione;
- d) rilasciare garanzie – e qualora previsto dalla normativa primaria e secondaria erogazioni di credito diretto - a valere sui Fondi Antiusura di cui alla legge 7/3/1996 n.108 art. 15 e ss, m e v.

3. La Società può in via residuale, concedere altre forme di finanziamento – ivi comprese specificamente erogazioni di credito diretto - ai sensi dell'art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB), comma 1, nei limiti massimi stabiliti dalla normativa primaria e secondaria e dalle vigenti disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari.

Entro tali limiti la Società può anche garantire l'emissione di strumenti di debito da parte delle Piccole Medie Imprese (PMI) socie.

4. La Società, nel rispetto delle riserve di attività previste dalle vigenti disposizioni normative, primarie e secondarie, può svolgere attività connesse e strumentali.

Le attività connesse e strumentali rappresentano attività accessorie che consentono di sviluppare l'attività esercitata (es.: la prestazione del servizio di informazione commerciale) e attività che hanno carattere ausiliario a quella esercitata (es.: studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria, gestione di immobili a uso funzionale).

Sono ricomprese in tali attività anche quelle di informazione, di consulenza e di assistenza ai soci per il reperimento e il miglior utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese.

L'attività nei confronti di soggetti non soci deve essere funzionale allo sviluppo dell'attività prevalente di concessione di garanzie collettive dei fidi o dell'attività svolta in via residuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, TUB.

5. La Società può infine compiere ogni atto e concludere operazioni di qualsiasi genere inerenti alla realizzazione dell'oggetto sociale, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- partecipare a iniziative, programmi, strumenti di garanzia gestiti da istituzioni, enti e società europee, italiani ed esteri, anche concludendo appositi accordi e/o convenzioni che prevedano interventi di sostegno in favore dei confidi per la reintegrazione delle perdite subite in relazione alle operazioni dagli stessi garantite;
- partecipare, come previsto dalla relativa normativa primaria e secondaria, a fondi di garanzia, anche interconsortili, a gruppi cooperativi paritetici, a reti / raggruppamenti d'impresa e ad altre imprese, enti, società;
- garantire solidalmente portafogli "aggregati", composti sia da soci che non soci, costituiti con altri soggetti;
- acquisire a proprio favore garanzie, contro-garanzie e co-garanzie da soggetti terzi;
- concludere contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio e utilizzare, in funzione di garanzia, depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori;
- svolgere nelle ipotesi e nei limiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, attività favore di soci e terzi, ferma restando la natura di cooperativa a mutualità prevalente;
- effettuare operazioni immobiliari in coerenza con quanto previsto dal D.M 53/2015 Art. 5 comma 3) lettera a e successive modifiche ed integrazioni;
- acquisire immobili di proprietà ad uso strumentale, così come individuati e definiti dalle disposizioni di vigilanza;
- concedere in locazione immobili di proprietà o prendere in locazione immobili da terzi;
- acquisire, da soggetti terzi provvista per l'erogazione di credito diretto.

6. La Società potrà acquisire dai soci, proporzionalmente alla loro quota di partecipazione, versamenti in conto capitale infruttiferi, con o senza obbligo di rimborso, o stipulare finanziamenti con il sistema bancario, con obbligo di rimborso, produttivi o non produttivi di interessi, nei modi e nei limiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti.

I finanziamenti effettuati dai soci a favore della società, con obbligo di restituzione a carico della società, saranno eseguiti in conformità alle vigenti disposizioni di legge, affinché non vengano considerati come attività di raccolta del risparmio.

7. La Società potrà, infine, svolgere ogni altra attività - consentita dalla normativa primaria e/o secondaria che sarà vigente - e che verrà ritenuta, dal C.d.A., strumentale utile o, comunque, connessa e coerente al raggiungimento dello scopo sociale: espletandola sia a favore dei soci e sia - nei limiti, da detta normativa previsti - anche a favore dei non soci.

## TITOLO III

### SOCI

#### ARTICOLO 5

##### REQUISITI E NUMERO DEI SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla normativa primaria e/o secondaria che disciplina la natura giuridica e l'attività sociale.

2. Possono acquisire la qualifica di soci:

- le Imprese, con sede in Italia, iscritte nel relativo Registro Imprese delle CCIAA, sia in forma individuale o societaria, operanti in qualsiasi settore e che abbiano i requisiti delle micro, piccole e medie Imprese, previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, determinati dai relativi Provvedimenti attuativi;
- i liberi professionisti operanti in Italia.

3. Ai sensi dell'art. 39 comma 7 del D.l. 201/2011, convertito con Legge 214/2011, possono partecipare al capitale sociale Imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purché le piccole e medie Imprese socie

dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'Assemblea e la nomina dei componenti degli Organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'Assemblea.

4. Non possono, invece, essere soci:

- le Imprese che abbiano in corso procedure concorsuali o dichiarate fallite e che non siano state ammesse al beneficio della liberazione dai debiti residui, in conformità alle disposizioni della Legge fallimentare od i cui titolari e/o soci e/o rappresentanti legali abbiano subito Sentenze di condanna passate in giudicato, anche in base all'art. 444 e ss. c.p.p., che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- liberi professionisti, sospesi o radiati dai relativi Albi professionali.

---

## ARTICOLO 6

### ENTI SOSTENITORI

1. La Società può accettare contributi e garanzie, purché non finalizzati a singole operazioni, anche da parte di soggetti privi dei requisiti per essere soci, ai sensi del precedente art. 4, ma che intendano sostenere l'attività sociale.

2. I contributi e le garanzie concessi dallo Stato, dalle Regioni, dagli Organismi Europei o da altri enti pubblici o privati, devono essere impiegati, esclusivamente, per le finalità per le quali vengono concessi e/o secondo le disposizioni previste a presupposto della erogazione degli stessi.

---

## ARTICOLO 7

### AMMISSIONE DEI SOCI

1. Chi intende essere ammesso come socio deve presentare la relativa domanda alla Società, in forma scritta o a mezzo Pec, corredata:

- dai documenti richiesti dalla Società;
- dalla dichiarazione di aver preso lettura e di accettare, senza riserve o condizioni, le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento Interno della Società e quelle contenute nei deliberati emanati ed emanandi degli Organi sociali;
- dalle ricevute relative ai pagamenti del contributo di ammissione e dei diritti di segreteria di cui al successivo art.9 lett. a).

2. L'aspirante socio è, inoltre, tenuto a fornire alla Società tutti gli altri documenti, chiarimenti e notizie che siano oggetto di ulteriore richiesta da parte della Società.

3. Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione, sulla base dei presupposti previsti dal presente Statuto e dalla normativa primaria e/o secondaria in vigore al momento della Delibera.

4. L'ammissione dei soci è informata al principio della porta aperta ed è disposta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda scritta degli interessati, ai quali deve essere comunicata l'ammissione ai sensi dell'art. 2528, Cod. Civ., ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

5. Il Consiglio di Amministrazione, in caso di rigetto della domanda di ammissione, deve - entro sessanta giorni - comunicare, all'interessato, la relativa Delibera che deve essere motivata su presupposti attinenti all'interesse della Società, in base alle prescrizioni del presente Statuto, o la normativa primaria e/o secondaria regolante la materia.

6. L'aspirante socio, a fronte del ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto 5, entro i successivi sessanta giorni può chiedere, con comunicazione inviata al Presidente della Società, che sulla domanda di ammissione non accolta si pronunci l'Assemblea dei soci, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

7. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, comunica il numero dei nuovi soci ammessi.

---

## ARTICOLO 8

### DIRITTI DEI SOCI

1. La costituzione e l'esecuzione dei rapporti mutualistici con i soci sono rette dal principio della parità di trattamento, con riferimento a quanto previsto dall'art. 2516 c.c.
2. In ordine alla gestione dell'attività sociale, a ciascun socio, conformemente a quanto previsto dall'art. 2522 c.c., è riconosciuto il diritto di esaminare il libro dei soci e quello delle Assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese.
3. I soci, per effetto dell'art. 2545 bis c.c., hanno diritto di esaminare, attraverso un loro rappresentante, il libro delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione soltanto quando a richiederlo siano almeno un decimo del loro numero complessivo (oppure un ventesimo quando la Cooperativa ha acquisito più di tremila soci).

---

## ARTICOLO 9

### OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci sono obbligati:
  - a) al versamento di un contributo di ammissione e di eventuali diritti di segreteria, nelle misure determinate dal Consiglio di Amministrazione;
  - b) alla sottoscrizione di almeno un'azione, il cui valore nominale è pari ad € 51,60 cadauna (euro cinquantuno/sessanta) ed al versamento del relativo conferimento, con il limite della impossibilità di sottoscrivere un numero di azioni complessive il cui valore nominale superi il 2% dal capitale sociale, essendo previsto che le azioni eccedenti tale limite sono rimborsate ed annullate o alienate nell'interesse del socio dal Consiglio di Amministrazione, con destinazione dei relativi diritti patrimoniali a riserva indivisibile a norma dell'art. 2545 ter. Le azioni acquisite dal socio, a qualsiasi titolo, sono infruttifere;
  - c) ad effettuare ogni altra prestazione loro richiesta dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alla normativa primaria e secondaria attinente la materia ed al presente Statuto;
  - d) ad osservare lo Statuto, le Delibere degli Organi sociali ed il Regolamento della Cooperativa ed a non porre in essere comportamenti in contrasto con gli interessi della Società;
  - e) a comunicare alla Società tutte le informazioni e variazioni attinenti modifiche rispetto ai requisiti per l'assunzione della qualifica di socio, di cui al precedente art. 5: ed in particolare il cambiamento della propria sede legale e/o delle proprie sedi operative, della propria forma giuridica, del proprio rappresentante legale e dei componenti dell'Organo Amministrativo, del proprio oggetto sociale e dei parametri dimensionali rispetto a dipendenti e fatturato, nonché ogni altra notizia relativa ad un eventuale trasferimento dell'Azienda a terzi, a fusioni, scissioni, trasformazioni e cessazione dell'attività imprenditoriale;
  - f) ad adempiere alle obbligazioni assunte con gli Istituti di credito e supportate dalle garanzie mutualistiche della Società, anche dopo la cessazione del rapporto sociale e fino alla loro definitiva estinzione;
  - g) a partecipare concretamente ed attivamente all'attività sociale, favorendo in ogni modo l'interesse della Società;
  - h) a fornire ogni informazione utile ed opportuna a meglio e più compiutamente valutare il suo merito creditizio.

---

## ARTICOLO 10

### PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, decesso in caso di Ditta individuale o professionisti, scioglimento in caso di Società.
2. La Delibera con cui viene dichiarata la perdita della qualità di socio deve essere annotata, a cura degli Amministratori, nel libro soci.

## ARTICOLO 11

### RECESSO

1. Hanno diritto di recedere, ai sensi dell'art. 2437, comma 1 c.c., i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) modificazioni sostanziali e significative dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione della società;
- c) trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dell'eventuale stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più delle ipotesi statutarie di recesso;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore della partecipazione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

2. Ai sensi dell'art. 2437, comma 2 c.c., è prevista l'esclusione del diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine di durata della Società;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

3. Il recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Società, non può essere parziale ed è ammesso per i soli soci in regola con gli impegni sociali e per i quali risultino regolarmente estinti tutti i finanziamenti garantiti dalla Cooperativa e le erogazioni di credito diretto dalla stessa effettuate.

4. Al di fuori dei casi di cui al precedente punto 1, la domanda di recesso del socio, altrimenti motivata, deve essere valutata ed eventualmente rifiutata dal Consiglio di Amministrazione, per ragioni di stabilità della dotazione patrimoniale in relazione alla normativa primaria e secondaria regolante la materia, con particolare riferimento alle specifiche disposizioni di vigilanza applicabili e conseguente rifiuto qualora i rimborsi dovessero eccedere l'apposito plafond stanziato e autorizzato da parte di Banca d'Italia, quale limite alla riduzione dei fondi propri.

5. La dichiarazione di recesso deve essere in ogni caso motivata ed è comunicata alla Società, con raccomandata a/r o Pec.

Il C.d.A. deve esaminarla nel termine di sessanta giorni dal ricevimento decidendo, in ordine alla stessa, con Delibera motivata comunicata al socio entro i successivi sessanta giorni, sempre a mezzo raccomandata a/r o Pec.

6. Avverso la Delibera di rigetto del recesso, il socio potrà proporre opposizione a norma di Legge e di Statuto.

7. Il recesso ha effetto dalla data di Delibera del suo accoglimento, mentre:

- relativamente al rapporto mutualistico rimane salvo quanto previsto dal precedente art. 9, lettera f);
- e il rimborso delle azioni sarà conseguente alla approvazione del Bilancio (come dettagliato nel successivo art. 13).

## ARTICOLO 12

### ESCLUSIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la esclusione del socio, per il quale abbia avuto notizia:

- a) che abbia perduto i requisiti di ammissione previsti dall'art. 5;
- b) che si sia reso moroso nel pagamento delle quote sociali sottoscritte e di ogni altro importo dovuto alla Società, ai sensi del presente Statuto e per qualsiasi altro titolo e non provveda al saldo entro il termine di diffida ad adempiere comunicatogli dalla Società;
- c) che sia divenuto inadempiente alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento ed alle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- d) che, direttamente o indirettamente, abbia causato danni alla Società:

- a seguito di escussione della garanzia prestata dalla stessa;
  - o a causa del mancato rientro a fronte delle erogazioni di credito diretto ricevute dalla società;
  - o, comunque, a causa e conseguenza dell'attività svolta dalla Società a suo favore;
- e) provocato dissidi o turbative tra i soci, allo scopo di impedire il regolare svolgimento dell'attività sociale;
- f) che sia stato oggetto di dichiarazione giudiziale di fallimento o sottoposto ad altre procedure concorsuali e, nel caso di Ditta individuale o professionista, sia stato oggetto di dichiarazione giudiziale di interdizione, inabilitazione o sottoposto ad amministrazione di sostegno o misure processuali restrittive della libertà personale;
- g) che abbia posto in essere atti e comportamenti contrari all'interesse della Società ed al principio di mutualità cui la stessa si ispira o, comunque, assunto posizioni, situazioni e qualificazioni, giuridicamente incompatibili rispetto alla posizione di socio in base alla normativa primaria e secondaria regolante la materia e le norme dello Statuto societario in quel momento vigente o del Regolamento sociale;
- h) che incorra in tutti gli altri ed ulteriori casi previsti dalla normativa primaria e secondaria, come cause obbligatorie di esclusione.

2. L' esclusione è decisa dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione motivata ed ha effetto, nei confronti del socio, dalla data di intervenuta comunicazione allo stesso, a mezzo raccomandata a/r o Pec e relativa annotazione nel libro soci.

3. A fronte dell'esclusione, relativamente al rapporto mutualistico rimane salvo quanto previsto dal precedente art. 9, lettera f).

4. Nel caso di esclusione per le cause di cui al precedente punto 1 lettera a), le garanzie prestate continueranno ad operare fino alla loro regolare estinzione.

5. Avverso la Delibera di esclusione, l'interessato, può proporre opposizione a norma di Legge e di Statuto.

---

## ARTICOLO 13

### RIMBORSO DEL CAPITALE SOCIALE

1. Il socio uscente, a qualsiasi titolo, ha diritto al rimborso del capitale sociale, limitatamente alle azioni da esso effettivamente versate, eventualmente rimodulate sulla base di quanto previsto dall'art. 2535 del Cod. Civ., con esclusione di ogni costo di istruttoria o tassa di ammissione e con esclusione del capitale derivante dall'aumento gratuito effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 881 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Detto rimborso potrà avvenire previa autorizzazione alla riduzione dei fondi propri da parte di Banca d'Italia.

Gli organi competenti assumono le proprie determinazioni in ordine a un eventuale limitazione (anche totale) del rimborso valutando, in particolare:

- a) la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità del confidi;
- b) l'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti di I e II Pilastro.

La liquidazione delle azioni avrà comunque luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo delle azioni effettivamente versate.

Il pagamento sarà effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio.

A seguito della perdita della qualità di socio:

- a) il socio decade dal diritto di richiedere il rimborso della quota di capitale sociale di sua titolarità laddove non presenti richiesta scritta, in tal senso, entro e non oltre i sei mesi dalla cessazione del rapporto societario;
- b) il diritto del socio al rimborso delle quote di capitale sociale di cui abbia fatta tempestiva richiesta, ai sensi della precedente lettera a), si prescrive in cinque anni che decorrono dalla stessa.

In ogni caso non sarà eseguito alcun rimborso fino a quando il socio non abbia adempiuto a tutti gli impegni nei confronti della Società ed i terzi non abbiano liberato quest'ultima dalle obbligazioni contratte e dalle garanzie concesse nell'interesse del socio.

In particolare, laddove il socio si sia reso inadempiente nei confronti della Società per qualsiasi causa o ragione, la stessa tratterà la quota sociale del socio uscente e ogni altra somma depositata presso la medesima, fino alla concorrenza di ogni ragione di credito e assegnerà l'intero valore delle azioni a riduzione e/o fino a copertura del credito vantato dalla Società nei confronti del socio.

Le quote di capitale sociale non riscosse sono acquisite al patrimonio sociale.

## TITOLO IV

### PATRIMONIO SOCIALE

#### ARTICOLO 14

##### COSTITUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale che, fermo restando il rispetto dei limiti alla partecipazione di ciascun socio di cui alle vigenti leggi ed al presente statuto, nonché dai fondi imputati a capitale ai sensi dell'articolo 1, comma 881 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni, ciascuna del valore nominale pari, per i soci, ad euro 51,60 (cinquantuno/60).

In nessun caso il capitale sociale potrà essere di importo inferiore al minimo stabilito dalle vigenti norme di legge e dalle disposizioni di Banca d'Italia;

- b) dalla riserva legale;
- c) da un fondo/riserva formato da eventuali contributi erogati dallo Stato, dalla Comunità Europea, da Enti Pubblici o Privati, e da una parte degli utili;
- d) da qualunque liberalità, donazione o lascito venga fatta a favore della società per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio ai fini di vigilanza, senza vincoli di destinazione.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti, Cod. Civ. In tal caso, l'assemblea può autorizzare, su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione dei soci.

In nessun caso il patrimonio netto della Società, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, potrà essere di ammontare inferiore al minimo stabilito dalle vigenti leggi; in particolare, una quota del patrimonio netto pari almeno all'importo minimo stabilito dalle vigenti norme di legge dovrà essere costituito da apporti dei soci o da avanzi di gestione, ivi compresi i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.

Alle spese di gestione della Società si provvede con le somme provenienti:

1. dai versamenti fatti dai soci a titolo di tassa di ammissione, di diritti di segreteria/costi istruttoria o di contributi;
2. dalle commissioni per l'attività di prestazione di garanzia, secondo le modalità definite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, in misura proporzionale alle linee di credito ottenute, nonché dai proventi derivanti da attività commerciali, secondarie e/o accessorie;
3. dai versamenti effettuati dai soci a titolo di corrispettivo per istruttorie leggi speciali o derivante da attività secondarie fruite dal Socio;
4. dai redditi patrimoniali della Società;

5. dai contributi appositamente erogati in conto esercizio dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione, da qualsiasi ente pubblico e privato, dai soci e da privati.

---

## ARTICOLO 15

### LE AZIONI

1. I conferimenti relativi alle azioni sottoscritte dovranno essere versati secondo le modalità ed entro i termini di volta in volta comunicati dal Consiglio di Amministrazione deliberati sulla base delle esigenze della Società.
2. Le azioni sono nominative e non sono frazionabili. In caso di comproprietà trova applicazione l'art. 2347 del Cod. Civ.
3. Ai sensi dell'art. 2346, comma 1°, Cod. Civ., è esclusa l'emissione di titoli azionari.
4. La qualità di socio è provata dall'iscrizione nell'apposito libro.
5. Le azioni non possono essere date in usufrutto, né sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura ed alla Società è, comunque, vietato fare anticipazioni sulle azioni versate.
6. Le azioni possono essere trasferite per atto tra vivi esclusivamente a favore di soggetti:
  - a) che siano in possesso dei requisiti prescritti dal precedente art. 5 per l'ammissione a socio;
  - b) che garantiscano condizioni di affidabilità patrimoniale comparabile a quelle del socio cedente, secondo criteri di individuazione del grado di affidabilità patrimoniale stabiliti dal C.d.A.In mancanza delle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), il Consiglio di Amministrazione comunica per iscritto agli interessati il diniego al trasferimento delle azioni.
7. Le azioni possono essere trasferite per successione, con effetto verso la Società, soltanto se l'erede sia socio o abbia i requisiti per essere socio. In tal caso, se gli eredi sono più di uno, essi dovranno nominare un rappresentante comune per l'esercizio dei diritti sociali.

---

## ARTICOLO 16

### LA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE

1. La partecipazione detenuta (azioni) da ciascun socio, di massima, è proporzionale alle prestazioni di garanzia/credito diretto richiesti. Tuttavia, nell'esercizio della funzione deliberativa, sulla base delle indicazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione, dovrà tenersi conto:
    - a) della situazione patrimoniale, anche extra aziendale (oltre dell'eventuale classe di rischio assegnato all'impresa Socia) del richiedente, e delle relative prospettive in termini di reddito dello stesso, nonché delle capacità operative e di sviluppo economico dello stesso;
    - b) della durata e natura dei crediti richiesti e delle garanzie che il socio offre;
    - c) dell'esposizione complessiva della Società per garanzie già prestate e delle richieste in corso di istruzione.
  2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che ciascun socio, all'atto in cui chiede alla Società una prestazione di assistenza o di garanzia (o altro servizio), versi una somma quale costo istruttoria con assistenza finanziaria / diritti di segreteria, ovvero acquisti un numero di azioni rapportate al finanziamento richiesto, ovvero una quota accessoria.
- Inoltre, il socio che abbia ottenuto il prestito richiesto è tenuto al pagamento di commissioni di garanzia rapportate all'importo, alla durata ed alla rischiosità della garanzia ottenuta, nella misura definita dal Consiglio di Amministrazione.

---

## ARTICOLO 17

### PATRIMONIO NETTO

1. Il patrimonio netto della Società - comprensivo del fondo rischi patrimoniale formato in base alle normative primarie, secondarie o statutarie pro tempore vigenti - non può essere inferiore alle disposizioni di Legge e della normativa secondaria, con specifico riferimento alle previsioni di vigilanza per gli intermediari finanziari.
2. Dell'ammontare minimo dell'anzidetto patrimonio, almeno un quinto deve essere apportato dai soci o da avanzi di gestione.
3. Ai fini del raggiungimento dell'ammontare minimo, si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico, per far fronte a previsioni di rischio sulla garanzia prestata.

---

## ARTICOLO 18

### SOCI FINANZIATORI E TITOLI DI DEBITO

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, se consentito dalla normativa primaria e secondaria di riferimento alla fattispecie, l'emissione di titoli di debito o di strumenti finanziari comunque denominati che prevedano il rimborso del capitale, anche condizionandolo nei tempi e nell'entità all'andamento economico della Società.
2. Il Consiglio di Amministrazione definisce, nel rispetto dell'art. 2541 del codice civile e delle altre disposizioni di legge, le modalità e le condizioni di emissione dei titoli e degli strumenti indicati nel comma 1, nonché i diritti patrimoniali e di organizzazione della categoria da attribuire ai loro possessori; determina altresì le eventuali condizioni alle quali sottoporre il loro trasferimento.
3. Nel caso in cui siano sottoscritti da soci cooperatori, gli strumenti finanziari indicati nel comma 1 non possono essere remunerati in misura superiore al limite stabilito dall'art. 2514, comma 1, lett. b), del codice civile.
4. Si applicano in ogni caso i divieti, i limiti e i criteri di emissione dei titoli obbligazionari stabiliti ai sensi dell'art. 58 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
5. La Società può emettere strumenti finanziari che attribuiscono ai possessori la qualità di soci finanziatori solo se espressamente consentito dalle disposizioni di legge in materia di confidi.

---

## ARTICOLO 19

### DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio sociale, qualsiasi sia la forma in cui esso risulti eventualmente investito, deve essere destinato – esclusivamente – alle attività previste nell'oggetto sociale.
2. La Società può costituire patrimoni destinati a specifici interventi o categorie di interventi attuativi dell'oggetto sociale, con deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione, se consentito dalla normativa primaria e secondaria relativa alla fattispecie e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 2447 bis e seg. del Codice Civile e di eventuali obblighi di informazione o autorizzazione da parte di Banca d'Italia o di altra Autorità, alle cui istruzioni sia tenuta ad uniformarsi.

---

## ARTICOLO 20

### RESPONSABILITÀ PER LE OBBLIGAZIONI

1. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio.

## TITOLO V

## ORGANI SOCIALI

## ARTICOLO 21

## ORGANI DELLA SOCIETÀ

1. Sono Organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio Sindacale;
- e) il Direttore generale.

## ARTICOLO 22

## ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e sono costituite da tutti i soci con la partecipazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

2. Le Assemblee, quando sono validamente costituite, rappresentano tutti i soci e le loro deliberazioni, quando non siano in contrasto con la Legge e con il presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

3. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Consiglio di Amministrazione e, di norma, presiedute dal Presidente del C.d.A., sulla base delle regole di convocazione e quorum deliberativo, previste nel Regolamento Interno di cui al successivo art. 37 o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio stesso e, in assenza anche di questi, dal Consigliere più anziano d'età o da delegato del C.d.A.

4. L'Assemblea, se lo ritiene necessario, può nominare uno o più scrutatori anche non soci.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere documentate dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che, nel caso dell'Assemblea straordinaria, deve essere un Notaio.

## ARTICOLO 23

## COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea generale è convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno per l'approvazione del progetto di bilancio, presentato dal Consiglio di Amministrazione, entro centoventi giorni (eventualmente centottanta giorni) dalla chiusura dell'esercizio sociale ed in tutti gli altri casi in cui il Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario, ovvero per la trattazione di argomenti proposti da tanti soci che rappresentano almeno un decimo della totalità dei voti, a seguito di richiesta di convocazione, da parte degli stessi, al C.d.A. che è tenuto ad accoglierla, con conseguente convocazione entro i successivi sessanta giorni.

2. L'Assemblea generale ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- a) approva il bilancio di esercizio della Società e destina gli eventuali avanzi di gestione;
- b) stabilisce il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione entro i limiti di cui all'art. 25;
- c) nomina e revoca i componenti il Consiglio di Amministrazione e determina il compenso degli stessi, in misura maggiore per il Presidente e i Vicepresidenti;
- d) nomina i componenti ed il Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso degli stessi in misura equivalente per i Sindaci e maggiore per il Presidente;

- e) nomina il Revisore legale dei conti, cui è affidato il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis del Codice civile, determinandone il compenso;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale;
- g) approva e modifica il Regolamento Interno e delibera sugli argomenti attribuiti dalla normativa primaria e secondaria alla competenza dell'Assemblea;
- h) delibera sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità;
- i) determina i criteri dei rimborsi spese per i componenti degli organi sociali.

3. L'Assemblea generale straordinaria, delibera sui seguenti argomenti:

- a) sulle modificazioni dello statuto;
- b) sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della Società;
- c) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- d) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

---

## ARTICOLO 24

### LE ASSEMBLEE SEPARATE LOCALI

1. Le Assemblee generali, ordinarie e/o straordinarie, sono precedute ai sensi dell'art. 2540, Codice civile dalle Assemblee separate locali come previste e disciplinate dal Regolamento Interno, di cui al successivo art. 37.

---

## ARTICOLO 25

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero non inferiore a sette e non superiore a dodici membri, nominati dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 2542 Codice civile.

2. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste che tengano presente la rappresentanza di ciascuna area territoriale, presentate secondo quanto previsto e disciplinato dal Regolamento Interno, di cui al successivo art. 37.

3. I componenti del C.d.A. non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

4. La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, i restanti componenti potranno essere scelti anche tra esperti nel settore finanziario, giuridico, di politiche economiche, commerciali e/o aziendali.

5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri possono provvedere a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

7. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare con urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza di quelli in carica all'atto della loro nomina.

8. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Presidente del Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

## ARTICOLO 26

## CONVOCAZIONE E RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente, vicario se nominato o anziano, o dall'altro Vicepresidente o, in ultimo, dal Consigliere anziano almeno una volta ogni sessanta giorni, nonché:
  - ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;
  - quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri;
  - quando ne sia fatta richiesta dal Collegio Sindacale.
2. La convocazione è fatta a mezzo di raccomandata a/r o mail o Pec, con comunicazione da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti a mezzo di telefono o messaggio telefonico (sms, WhatsApp), in modo che i Consiglieri e i componenti il Collegio Sindacale ne siano comunque informati almeno un giorno prima della riunione.
3. Il Consiglio si riunisce nel luogo designato nell'avviso di convocazione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono palesi e a parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. Di ogni riunione deve essere redatto verbale che, previa sottoscrizione del Presidente e del Segretario, indicato dallo stesso, che ne provvede alla verbalizzazione e deve essere trascritto nell'apposito libro sociale. Il componente dissenziente rispetto alla verbalizzazione o, comunque, ai contenuti delle Delibere in votazione, può far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti ad agire in modo informato e ciascun Amministratore può chiedere notizie ed acquisire informazioni sulla gestione anche operativa della Società.
6. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 2391, Cod. Civ., i Consiglieri devono astenersi dal votare per le deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o lo siano loro parenti o affini fino al terzo grado.
7. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può partecipare il Direttore Generale.
8. Il Presidente, ai fini della più compiuta illustrazione dei singoli argomenti posti all'ordine del giorno, può avvalersi della collaborazione del Direttore Generale o di altri dipendenti dallo stesso indicati, delegando agli stessi la funzione di relatori.
9. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto verbale che, iscritto in apposito libro, deve essere firmato dal Presidente o da chi lo sostituisce e dal Segretario.
10. Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal Presidente, fanno prova delle riunioni del Consiglio e del contenuto delle deliberazioni assunte.

## ARTICOLO 27

## COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione ha la funzione di supervisione strategica, di amministrazione e gestione -ordinaria e straordinaria- della Società, eccetto quanto tassativamente riservato dalla Legge all'Assemblea dei soci ed è, al riguardo, investito dei relativi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
2. In particolare, compete al Consiglio di Amministrazione:
  - verificare i requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria degli esponenti aziendali e dei responsabili delle funzioni di controllo;
  - definire ed approvare il modello di business, gli indirizzi strategici e gli obiettivi aziendali;
  - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - deliberare in merito all'ammissione, recesso ed esclusione dei soci;
  - definire e approvare le linee e le operazioni strategiche, nonché i piani industriali e/o finanziari e le politiche di distribuzione di contratti relativi ai prodotti / servizi della Società;
  - verificare l'adeguatezza dei flussi informativi, scambiati tra gli Organi societari e le funzioni aziendali e quelli inviati alle Autorità di vigilanza;
  - approvare il processo di selezione, gestione e controllo della rete distributiva;

- approvare il processo per la distribuzione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati;
- approvare la politica aziendale in materia di esternalizzazioni di funzioni aziendali;
- nominare e revocare il Direttore Generale e il/i Vicedirettore/i, il Responsabile Compliance, il Risk Manager aziendale ed il DPO;
- definire organigramma e funzionigramma approvando, su proposta del Direttore Generale, la struttura organizzativa della società;
- delegare, nei limiti di legge, ad uno o più dei suoi membri e/o al Direttore Generale proprie attribuzioni per l'esecuzione di specifici incarichi;
- attribuire, nei limiti di legge e senza compromettere le funzioni proprie di ciascun organo aziendale, a dipendenti e/o a collaboratori il potere di compiere specifici atti o categorie di atti. In tal caso, ove necessario, il potere di rappresentanza è regolato dalla norma in materia di procura;
- definire e approvare le politiche di gestione del rischio, nonché le relative procedure e modalità di rilevazione;
- approvare il programma di Auditing, quando previsto dalla normativa vigente e nominare il consigliere link auditor;
- approvare le richieste di garanzia di competenza, autorizzando il rilascio di garanzie e la concessione dei finanziamenti, nei limiti di rischio e/o importo stabiliti dal medesimo, da parte del Comitato Tecnico Credito e del Direttore Generale, cui è conferita facoltà di demandare le deliberazioni di propria competenza al Direttore Crediti e/o alla Responsabile Area Fidi. A questi ultimi, comunque, non compete la sottoscrizione della relativa delibera regolata secondo quanto di seguito dettagliato nel presente articolo;
- redigere il progetto del bilancio di esercizio;
- deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia per facilitare l'ottenimento del credito ai propri soci;
- conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti;
- nominare i componenti del Comitato Tecnico Credito;
- deliberare circa l'acquisto o la vendita di immobili, ai sensi dell'Art. 3 del presente Statuto;
- deliberare in merito agli eventuali trasferimenti per atto tra vivi di azioni della Società in conformità al disposto del precedente art. 15;
- deliberare l'eventuale adesione ad un Fondo di garanzia interconsortile, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326 e della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 882;
- predisporre il Regolamento Interno per meglio disciplinare il funzionamento del Confidi, sottoponendolo successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- provvedere a adeguare il presente Statuto a disposizioni normative, conformemente a quanto previsto dall'art. 2365, comma 2 c.c. Conseguentemente l'Assemblea dei soci conferisce piena e compiuta delega al Consiglio di Amministrazione affinché il medesimo possa autonomamente apportare tutte le eventuali modifiche atte a adeguare il presente Statuto, in ogni sua parte, alle indicazioni di Banca d'Italia così come a norme legislative in materia di Confidi;
- deliberare in seguito al verificarsi delle condizioni atte a determinare la decadenza di un componente del C.d.A., per la perdita dei requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria o a seguito di sue reiterate e comprovate assenze non giustificate (almeno tre consecutive) rimettendo all'Assemblea le conseguenti deliberazioni.

3. La rappresentanza legale della società e la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio delega l'uso della firma sociale per tale rappresentanza, con le eventuali limitazioni ritenute opportune, al/i Vicepresidente/i e/o all'occorrenza, pro tempore, anche ad altro Amministratore o al Direttore Generale, delegato dal Presidente stesso.

---

## ARTICOLO 28

### IL PRESIDENTE DEL CDA

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i suoi membri il Presidente (scelto tra i soci) ed il/i Vicepresidente/i (di cui almeno uno scelto tra i soci), del C.d.A..
2. Il Presidente ed il/i Vicepresidente/i durano in carica fino al termine del loro mandato di Consiglieri.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio ed ha il potere di nominare e revocare Avvocati e Procuratori nelle cause attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsivoglia Autorità Giudiziaria e Amministrativa, alla P.A., alle Autorità indipendenti ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il presidente può, pertanto, compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale ed il potere di rappresentanza che gli è attribuito è di carattere generale.

4. Il Presidente è autorizzato, in particolare, a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura a qualsivoglia titolo rilasciandone quietanze liberatorie.

5. In particolare compete al Presidente:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno, coordinandone i lavori e provvedendo affinché vengano garantite ai Consiglieri adeguate e preventive informazioni sulle materie all'ordine del giorno;
- b) vigilare sulla tenuta e sulla conservazione dei libri e documenti sociali;
- c) conferire, previa Delibera del Consiglio di Amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.

6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente anziano (o vicario, se nominato) ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'altro Vicepresidente (se nominato) o dal Consigliere più anziano di età o, in via residuale alle predette ipotesi, dal Presidente del Collegio Sindacale.

---

## ARTICOLO 29

### VICEPRESIDENTI

1. Il C.d.A., nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i suoi membri uno o due Vicepresidenti (di cui almeno uno scelto tra i soci), indicando – eventualmente – tra gli stessi il Vicepresidente vicario.
2. Il fatto stesso che ciascun Vicepresidente agisce in nome ed in rappresentanza della Società attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.

---

## ARTICOLO 30

### IL COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti scelti tra soggetti iscritti nel registro dei revisori legali previsto dalla legge.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale avviene sulla base della presentazione di liste, secondo quanto previsto e disciplinato dal Regolamento Interno, di cui al successivo art. 37.

2. I sindaci durano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

3. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

4. Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta e devono risultare da verbale sottoscritto da tutti i presenti.

5. Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri previsti negli artt. da 2403 a 2409 e 2429 del Codice civile e svolge altresì le funzioni indicate nelle disposizioni di legge e di vigilanza per gli intermediari finanziari.

6. In particolare il Collegio Sindacale verifica:

- a) il grado di aderenza del sistema organizzativo aziendale alle disposizioni di legge e di vigilanza per gli intermediari finanziari;
- b) la conformità normativa ed operativa dei processi aziendali e, in particolare, dei processi che compongono il sistema dei controlli interni alle disposizioni di legge e di vigilanza per gli intermediari finanziari;
- c) l'adeguatezza e l'efficacia dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile nonché l'efficacia delle funzioni aziendali ed in particolare delle funzioni di controllo;
- d) l'adeguatezza dell'informativa da fornire al pubblico, del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione;
- e) il corretto esercizio dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione e l'adeguatezza delle attività poste in essere dal Revisore legale dei conti;
- f) il rispetto dei limiti fissati dalle disposizioni di vigilanza concernenti l'attività prevalente e l'attività residuale svolta dalla Società nonché le attività connesse e strumentali rispetto a quanto al riguardo deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

7. Il Collegio Sindacale richiede al Consiglio di Amministrazione di adottare gli interventi necessari per eliminare:

- a) le problematiche che ostacolano la gestione dei rischi e il conseguimento degli obiettivi.
- b) le eventuali carenze emerse nei processi di competenza degli altri Organi sociali.

---

## ARTICOLO 31

### REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nel registro previsto dalla legge.

2. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea dei soci, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

3. L'Assemblea dei soci determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

4. Il revisore deve possedere per tutta la durata dell'incarico i requisiti di legge. Nel caso in cui l'incarico sia affidato a una società di revisione, i suddetti requisiti si applicano con riferimento ai soci della medesima e ai soggetti incaricati della revisione.

5. In caso di cessazione dall'incarico del revisore o della società di revisione prima della naturale scadenza, il Consiglio di Amministrazione convoca senza indugio l'Assemblea dei soci per il conferimento del nuovo incarico.

6. Il revisore o la società di revisione, anche mediante scambi di informazione con il Collegio Sindacale:

- a) verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio. La relazione sul bilancio deve restare depositata presso la sede della Società durante i quindici giorni che precedono la riunione dell'Assemblea dei soci che approva il bilancio e finché quest'ultimo non sia approvato;
- c) esercita le altre funzioni previste dalla legge.

7. Il revisore o la società di revisione può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere a ispezioni.

---

## ARTICOLO 32

### RIUNIONI IN MODALITÀ DA REMOTO

1. Tutte le riunioni degli Organi sociali possono essere convocate e svolte anche da remoto, mediante videoconferenza od altra tecnologia informatica – digitale, come previsto e disciplinato dal Regolamento Interno di cui al successivo art. 37.

---

## ARTICOLO 33

### DIRETTORE GENERALE

1. La nomina e revoca del Direttore Generale compete al Consiglio di Amministrazione, che ne determina ed attribuisce il trattamento giuridico, economico ed i relativi poteri.
2. Il Direttore Generale costituisce il vertice della struttura organizzativa ed è, pertanto, a capo della struttura direzionale ed operativa centrale e territoriale, secondo le funzioni assegnategli dal C.d.A..
3. Il Direttore Generale provvede ad assumere e licenziare il personale dipendente, determinandone le mansioni e l'inquadramento contrattuale ed il corrispettivo economico.
4. Il Direttore Generale provvede al rilascio di garanzie, delle fidejussioni ed alla concessione dei finanziamenti nei limiti di importo e di rischio autorizzati dal C.d.A. (con facoltà di delegare tale funzione al Direttore crediti e/o al responsabile area Fidi).
5. Il Direttore Generale può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi sociali svolgendo anche la funzione di relatore su singoli punti all'ordine del giorno.

Il Direttore Generale, coordinandosi con gli altri Organi e funzioni aziendali e di controllo, svolge i compiti previsti dalle disposizioni di Legge e di vigilanza per gli intermediari finanziari, garantisce una efficace gestione dell'operatività aziendale ed in particolare:

5.1 definisce e propone al Consiglio di Amministrazione per la relativa deliberazione:

- a) il sistema organizzativo aziendale ovvero i regolamenti dei processi nonché il regolamento dell'assetto organizzativo per governare e gestire i rischi;
- b) le previsioni di breve e di medio-lungo periodo concernenti i profili tecnici della situazione aziendale nonché gli interventi da assumere per rimuovere le problematiche che ostacolano la gestione dei rischi ed il conseguimento degli obiettivi aziendali;

5.2 approva i procedimenti strettamente operativi per l'applicazione del Regolamento societario;

5.3 delibera, nell'ambito dei poteri di propria competenza, gli interventi da assumere per adeguare il sistema organizzativo alle disposizioni di vigilanza e/o per eliminare le carenze e le disfunzioni emerse a seguito delle verifiche svolte sul sistema stesso;

5.4 verifica:

- a) i risultati conseguiti rispetto a quelli previsti;
- b) il grado di aderenza normativa e operativa del sistema organizzativo aziendale alle disposizioni in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni;
- c) l'adeguatezza del capitale di coprire i rischi aziendali e delle informazioni da fornire al pubblico;
- d) l'efficacia delle funzioni aziendali;
- e) l'attuazione degli interventi precedentemente deliberati dal Consiglio di Amministrazione e la concreta esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- f) l'attendibilità delle segnalazioni da fornire periodicamente all'Autorità di Vigilanza ed il rispetto dei limiti fissati dalle disposizioni di vigilanza concernenti l'attività prevalente e l'attività residuale nonché le attività connesse e strumentali della Società;

5.5 informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale in merito:

- a) ai risultati delle verifiche svolte dalle Funzioni di controllo nonché in merito agli interventi da assumere per eliminare le carenze e le disfunzioni emerse ed in merito al corretto esercizio dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione;
- b) al generale andamento della gestione e alla sua prevedibile evoluzione, nonché in merito ai rischi in essere e all'adeguatezza del capitale di coprire tali rischi.

6. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì nominare uno o più Vicedirettori, determinandone il trattamento giuridico-economico ed indicando, eventualmente, il Vicedirettore vicario, che ne assume la posizione in caso di suo impedimento o assenza.

7. Il fatto stesso che il Vicedirettore vicario agisca esercitando i poteri del Direttore Generale attesta di per sé l'assenza o l'impedimento dello stesso: ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.

## TITOLO VI

### BILANCIO

#### ARTICOLO 34

##### ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, nel rispetto delle vigenti norme di legge, corredato dalla relazione nella quale, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 2428, Cod. Civ., dovranno essere specificatamente indicati:

- i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici, in conformità con il carattere cooperativo della società, ai sensi dell'art. 2 della legge 31.1.1992 n. 59, nonché dell'art. 2545, Cod. Civ.;
- le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di soci, ai sensi dell'art. 2528, comma 5, Cod. Civ.

3. L'Assemblea dei soci, per l'approvazione del bilancio, è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ma se - in un determinato esercizio - ricorrono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, l'Assemblea dei soci può essere convocata entro centoottanta giorni e gli Amministratori devono indicare tali esigenze nella relazione sulla gestione.

#### ARTICOLO 35

##### BILANCIO

1. In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine di lucro speculativo, ed in conformità all'art. 2514, Cod. Civ., nonché alle altre vigenti norme di legge, al Confidi è fatto divieto di distribuire ai soci utili o avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma. Gli utili di esercizio, al netto dei contributi obbligatori e salve le eventuali ulteriori devoluzioni di cui alle vigenti norme di legge, sono dall'Assemblea attribuiti nella misura: a) del trenta per cento alla riserva legale; b) del restante settanta per cento alle riserve di cui all'art. 14, comma 1, lettera c).

2. È in ogni caso vietata, in conformità all'art. 2514, comma 1, lett. b), Cod. Civ., nonché alle altre vigenti norme di legge, la distribuzione delle riserve ai soci sia durante la vita sociale che al momento dello scioglimento del Confidi.

Le perdite di esercizio vanno imputate al fondo di riserva di cui alla lettera c) del precedente art. 14, fondo che deve, ogni volta che si renda necessario, essere reintegrato con somme prelevate secondo il seguente ordine dai fondi di cui

alle lettere d) e b) dello stesso articolo. In caso di esaurimento del fondo e di impossibilità di reintegrarlo secondo le modalità previste nel comma precedente, le perdite dovranno essere imputate al capitale sociale.

## TITOLO VII

### REQUISITI MUTUALISTICI E REGOLAMENTO INTERNO

#### ARTICOLO 36

##### REQUISITI MUTUALISTICI

1. Come espressamente previsto all'art. 3 comma 1 del presente Statuto Sociale, la cooperativa è basata sui principi della mutualità prevalente e non ha alcun fine di lucro, in conformità all'art. 2514, Cod. Civ.

#### ARTICOLO 37

##### REGOLAMENTO INTERNO

1. L'Assemblea dei soci provvede a deliberare in ordine all'adozione di un Regolamento Interno, ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma del Codice civile.

## TITOLO VIII

### LIQUIDAZIONE

#### ARTICOLO 38

##### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La Società, oltre che nei casi previsti dalla Legge, può essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci che, in tal caso, provvede a nominare uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri ed obblighi.

2. In caso di scioglimento della Società, il patrimonio residuo alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dovrà essere devoluto, dedotte le azioni versate, a favore del Fondo di garanzia interconsortile ovvero dei Fondi di garanzia di cui alle vigenti norme di legge.

3. Le clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

---

ARTICOLO 39

RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni della normativa primaria, secondaria ed in particolare le disposizioni della Banca d'Italia.
2. In caso di variazione della normativa richiamata dal presente Statuto, il richiamo deve intendersi effettuato alla normativa in vigore.

IL PRESENTE TESTO STATUTARIO SI COMPONE DI N. 39 ARTICOLI